



**Ministero  
delle infrastrutture e dei trasporti**



**M\_INF-STRA**

Direzione Generale per le infrastrutture  
stradali  
STRA

REGISTRO UFFICIALE

Prot. **0003687-22/06/2011-USCITA**  
21.01.02

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

tra

**il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali,**

e

**l'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, ACCREDIA.**

L'anno 2011, addì 22 del mese di giugno, in Roma, nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Via Nomentana n. 2,

tra

la Dott.ssa Barbara Marinali, nata a Roma (RM) il 10 agosto 1964, che interviene in qualità di Direttore Generale della Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

e

il Cav. Lav. Federico Grazioli, nato a Roma (RM) il 19 maggio 1931, che interviene in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di ACCREDIA - Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - (successivamente denominato per brevità ACCREDIA), con sede in Roma, Piazza Mincio n. 2;

di seguito indicati collettivamente anche come "le Parti".

### **Premesso che:**


- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti;
- il Regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei consideranda iniziali che "lo scopo dell'accREDITAMENTO è attestare in modo autorevole la competenza di un Organismo ad eseguire attività di valutazione della conformità" e che "gli Stati Membri non dovrebbero mantenere più di un Organismo Nazionale di AccREDITAMENTO, per salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività";
- il Parlamento Europeo ha adottato congiuntamente con il Consiglio la Decisione n. 768/2008/CE del 9 luglio 2008, che sotto forma di disposizioni di riferimento, stabilisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;

enc.

- la Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha adottato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle Imprese, nonché in materia di energia;
- l'art. 4, comma 1, della Legge n. 99 del 2009, per assicurare la pronta applicazione del capo II del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, ha disposto che "il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministeri interessati, provvede alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico Organismo Nazionale autorizzato a svolgere Attività di Accredimento";
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 un Decreto per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico Organismo Nazionale, nonché la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accredimento e le modalità di controllo dell'Organismo da parte dei Ministeri interessati;
- il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con i Ministeri dell'Interno, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute, dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, della Difesa, sempre in data 22 dicembre 2009, ha emanato un Decreto per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale Organismo Nazionale Italiano di Accredimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato comunicazione il 7 gennaio 2010, con nota n. 1054 della Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica, dell'adottato Decreto di designazione dell'Organismo Nazionale Italiano di Accredimento alla Commissione Europea ed all'Infrastruttura Europea di Accredimento - EA, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del Regolamento CE n. 765/2008.

**Premesso altresì che:**

- ACCREDIA opera all'interno dell'Infrastruttura Europea di Accredimento – EA con il ruolo di Ente firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento, che fanno capo ad EA, IAF ed ILAC;
- ACCREDIA svolge attività di accredimento di Organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, ad attività delle Pubbliche Amministrazioni, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle Amministrazioni competenti;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- l'accredimento degli Organismi di Certificazione, sulla base della serie di norme EN 45000 e successive modificazioni, richiamata dall'allegato V della Decisione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009, "sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13 ottobre 2009, L. 268, viene svolto da ACCREDIA applicando il proprio Regolamento Generale RG-01;



este


- ai sensi dell'art. 18 dello Statuto (ST-00) e dell'art. 12 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo (ST-01), ACCREDIA può costituire Comitati Settoriali di Accreditamento che operano in materia di accreditamenti, nel rispetto del principio della competenza tecnica;
- il Comitato di Accreditamento si articola in un Comitato per l'Attività di Accreditamento ed in Comitati Settoriali. I Comitati Settoriali di Accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti; il Presidente del Comitato per l'Attività di Accreditamento può essere scelto al di fuori dei Comitati Settoriali e costituisce il collegamento tecnico con gli altri Organi dell'Ente e fra i Comitati Settoriali;
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto (ST-00) e dell'art. 14 del Regolamento Generale di Applicazione dello Statuto medesimo (ST-01), è costituito un Comitato che svolge la propria funzione nell'ambito del Consiglio Direttivo ed ha lo scopo di svolgere l'attività di coordinamento con le Amministrazioni interessate e coinvolte nell'attività dell'Associazione;
- fanno parte del suddetto Comitato il Presidente ed i Vice Presidenti dell'Ente, i Presidenti del Comitato per l'Attività di Accreditamento e del Comitato di Indirizzo e Garanzia, i rappresentanti degli Enti di Normazione e tutti i Membri del Consiglio Direttivo designati o appartenenti ai Ministeri e ad altre Pubbliche Amministrazioni che hanno responsabilità dirette in tema di accreditamenti;
- il Comitato fornisce al Consiglio Direttivo indirizzi in ordine all'affidamento all'Ente di compiti di vigilanza, controllo ed accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, che dovranno formare oggetto degli affidamenti da parte delle Amministrazioni competenti;
- per lo svolgimento dei compiti di vigilanza, controllo ed accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, fermi restando i principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica, ACCREDIA potrà utilizzare dipendenti delle Amministrazioni interessate o valutatori da queste indicati;
- ACCREDIA ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni emesse con il citato Decreto del 22 dicembre 2009, entro i novanta giorni indicati come risulta dalla Delibera, in data 3 novembre 2010, della Commissione di Sorveglianza di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto Interministeriale di prescrizioni del 22 dicembre 2009;
- è stato affidato, con Decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di Autorità Nazionale Italiana per l'Accreditamento, il compito di svolgere controlli regolari sulla struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e che, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita una Commissione Interministeriale di Sorveglianza, dove è presente anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha il compito, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto del 22 dicembre 2009, di esercitare le attività di controllo sull'Ente di accreditamento designato.

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:**

#### **ART. 1 – PREMESSE**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente ed integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

ave



## **ART. 2 – OGGETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA**

1. Il Protocollo d'Intesa ha per oggetto la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali ed ACCREDIA.

2. La collaborazione è finalizzata a:

- garantire il buon funzionamento del sistema di accreditamento nei settori di competenza di cui all'art. 17 della Decisione 2009/750/CE;
- organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento nei settori di competenza di cui sopra in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei consumatori;
- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli Organismi di valutazione della conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea ed internazionale nonché delle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

## **ART. 3 – OGGETTO DELL'ATTIVITA' DI ACCREDITAMENTO**

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali affida ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti per gli Organismi incaricati di eseguire o controllare la procedura di valutazione della conformità alle specifiche o dell'idoneità all'uso dei componenti di interoperabilità di cui all'allegato IV della Decisione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009, "sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 13 ottobre 2009, L 268. Gli Organismi incaricati dovranno conformarsi ai criteri minimi di cui all'allegato V della suddetta Decisione.

2. In base alle procedure definite con il presente Protocollo d'Intesa l'accREDITAMENTO rilasciato da ACCREDIA costituirà pre-requisito per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere, in qualità di Organismo notificato, l'attività di cui al comma precedente.

3. Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo art. 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e la competente Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in particolare per tenere conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con le attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accREDITAMENTO.


## **ART. 4 – PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO**

1. A seguito della domanda di accREDITAMENTO di un Organismo di valutazione della conformità per le procedure di cui all'articolo 3, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:

- esame documentale con redazione del relativo rapporto;
- verifica presso la sede dell'Organismo e verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel pertinente Regolamento di ACCREDIA RG-01;
- visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel pertinente Regolamento di ACCREDIA RG-01.

2. ACCREDIA si impegna ad informare tempestivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali delle domande di accREDITAMENTO pervenute e dei relativi certificati rilasciati.

3. I certificati di accREDITAMENTO avranno validità quadriennale.



4. L'accredito verrà rilasciato da ACCREDIA, in base alle procedure in uso e/o a quelle che potranno essere in seguito definite, in conformità alle norme di accreditamento richiamate in premessa e loro successive modifiche ed integrazioni.

5. ACCREDIA si impegna, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa, ad attivare le procedure interne per istruire le domande di accreditamento eventualmente già pervenute al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali e quelle che perverranno successivamente al Ministero o ad ACCREDIA.

#### **ART. 5 – COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 18 dello Statuto (ST-00) di ACCREDIA opera un Comitato Settoriale di Accreditamento, competente a deliberare il rilascio, la sospensione, l'estensione, il rinnovo o la revoca degli accreditamenti di Organismi di Certificazione di cui all'art. 3 del presente Protocollo.

2. ACCREDIA si impegna ad integrare tale Comitato con un esperto indicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali, nel rispetto del proprio Statuto.

#### **ART. 6 – PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI**

1. Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dal presente Protocollo d'Intesa, ed in particolare dei compiti di esame documentale, verifica in sede ed in accompagnamento e sorveglianza, ACCREDIA impiegherà propri Ispettori, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.

2. Gli Ispettori, da utilizzare per l'accredito degli Organismi, sono qualificati da ACCREDIA secondo le procedure previste nel documento PG-07-DC e successive revisioni, predisposto dall'Ente stesso.

#### **ART. 7 – TARIFFE**

1. Per l'accredito oggetto del presente Protocollo d'Intesa, ACCREDIA applicherà il proprio Tariffario per gli Organismi di Certificazione di prodotto, nel rispetto delle Deliberazioni della Commissione, di cui all'art. 6, comma 2 del DM 22 dicembre 2009 recante le prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente Unico di Accreditamento.

#### **ART. 8 – COMUNICAZIONI**

1. ACCREDIA si impegna a comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali:

- a) gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle Delibere del Comitato Settoriale di Accreditamento;
- b) i provvedimenti sanzionatori, corredati da sintetica motivazione;
- c) i ricorsi presentati dagli Organismi accreditati, e le decisioni assunte in merito dalla Commissione d'Appello di ACCREDIA, corredate di motivazione;
- d) tempestiva informazione in ordine a specifiche richieste che perverranno dal Ministero, anche a seguito di istanza avanzata da Organismi nazionali ed europei.

2. ACCREDIA e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali si impegnano a fornirsi reciproca informazione, in ordine ad eventuali reclami e segnalazioni pervenuti in merito all’attività degli Organismi accreditati.

#### **ART. 9 – RICORSI**

1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA si applica lo Statuto dell’Ente vigente al momento della decisione oggetto del ricorso.

#### **ART. 10 – DURATA DEL PROTOCOLLO**

1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla sua sottoscrizione ed avrà la durata di cinque anni. Il Protocollo si intende rinnovato tacitamente per un ulteriore periodo di cinque anni, se nessuna delle parti avrà provveduto alla formale disdetta almeno sei mesi prima della scadenza.

2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture Stradali ha la facoltà di recedere anticipatamente rispetto alla data di scadenza del Protocollo dandone avviso ad ACCREDIA mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

#### **ART. 11 – CONTROVERSIE**


1. Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione, nell’esecuzione o a seguito della risoluzione del presente Protocollo, previo ricorso alla Procedura di Conciliazione Camerale così come stabilita nel “Regolamento Unico di Conciliazione”, redatto da Unioncamere, il Foro competente ed esclusivo sarà quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li 22 giugno 2011

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**Direttore Generale per le Infrastrutture Stradali**

*(Dott.ssa Barbara Marinali)*



**ACCREDIA**  
**Presidente**

*(Cav. Lav. Federico Grazioli)*

